



STATUTO

Associazione

“COMITATO DEI GENITORI DI LEGNAIA ODV”

Art. 1 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 03 Luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni), è costituita una associazione apartitica e senza scopo di lucro avente la seguente denominazione "*Comitato dei Genitori di Legnaia ODV*", con sede in Firenze, secondo quanto deciso da puntuale delibera, e con durata illimitata.

Il logo del Comitato è costituito dalla scritta in nero "*Comitato Genitori di Legnaia ODV*" in risalto su sfondo sfocato rappresentato da n. 4 mattoncini di forma quadrata da costruzioni giocattolo, rispettivamente in senso orario di colore rosso, verde, blu e giallo, che producono sull'ulteriore sfondo la propria ombra in basso. Siffatto logo potrà essere utilizzato solo su mandato del Consiglio Direttivo, in autonomia o eventualmente delegato dall'Assemblea ed ogni abuso da parte di soggetti non legittimati potrà comportare richiesta di risarcimento dei danni.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 SCOPO, FINALITÀ, ATTIVITÀ

L'Associazione ha come scopo di porre in essere tutte le iniziative volte alla tutela ed alla valorizzazione del tessuto urbano e culturale di Firenze, Zona Legnaia-Soffiano, per la difesa degli interessi delle famiglie, con particolare riferimento a genitori, minori, anziani e soggetti fragili, e delle attività produttive del suddetto territorio, nonché per l'affermazione dei loro diritti, sia in via stragiudiziale che giudiziale, innanzi a privati ed a qualsivoglia Autorità nazionale/internazionale o Ente.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 CTS prevalentemente in favore di terzi:

- a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata



- abituale, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- e. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
- d. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- g. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 18 agosto 2015 n. 141 e successive modificazioni;
- i. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- j. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- k. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- l. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244;
- m. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere attività di riqualificazione delle aree di verde pubblico nel territorio fiorentino, con particolare riguardo alla zona di Legnaia-Soffiano attraverso eventi di pilates, yoga, esercizio fisico, di pulizia straordinaria di spazi pubblici, di scambio di materiale culturale e didattico usato, di partecipazione a iniziative poste in essere da terzi di cui all'art. 5, comma 1 CTS, mediante anche la creazione di una rete con gli esercizi commerciali e le altre realtà istituzionali e private che insistono sul suddetto territorio. L'Associazione potrà attuare ogni iniziativa di promozione a sostegno dei diritti delle famiglie e delle attività produttive e commerciali di Legnaia, nonché avvalersi dell'opera di professionisti esterni, organizzare convegni, eventi, servizi e conferenze stampa, nonché attuare qualsivoglia iniziativa stragiudiziale e/o giudiziale.



L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021 n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione denominato "*Consiglio Direttivo*".

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Art. 3 AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre ODV e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV associate, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato, ad eccezione dei Promotori, che si intendono già soci, dovrà presentare all'Organo di amministrazione, denominato "*Consiglio Direttivo*", una domanda scritta che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- in caso di associato di età minore, l'indicazione delle generalità dell'esercente la responsabilità genitoriale che potrà esercitare il diritto di voto in Assemblea: in caso dell'indicazione di entrambi i genitori, in presenza di entrambi, il titolare del diritto di voto sarà quello indicato come primo ed il secondo potrà esercitare il diritto di voto per il minore solo in assenza dell'altro, al fine di evitare che l'attività assembleare sia ritardata da un eventuale contrasto tra i due;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto - condividendone i fini e l'organizzazione statutaria - gli eventuali regolamenti e di obbligarsi ad attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la dichiarazione di non avere riportato condanne penali per delitti non colposi;
- l'obbligo a saldare, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo, la quota associativa annuale.



Il Consiglio Direttivo, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato, anche in forma informale, e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

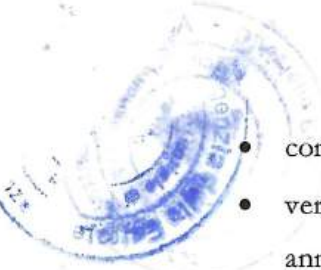
Art. 4 DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi se maggiorenni;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi con istanza scritta da recapitarsi anche a mezzo mail al Consiglio Direttivo, nella persona del Tesoriere, il quale fisserà l'invio o la presa visione in sede o in altro luogo indicato, entro 15 giorni dalla richiesta. L'istanza dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima dell'Assemblea se relativa a documenti anche incidentalmente oggetto dell'Assemblea stessa, salvo approvazione della riduzione dei suddetti termini, per ragioni di opportunità e di merito, da parte del Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- mantenere comportamenti cordiali ed amichevoli con gli altri associati evitando di attuare iniziative che si rivelino in contrasto con i principi associativi o in concorrenza con quelle promosse dall'Associazione stessa;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative ed alla riuscita delle iniziative organizzate dal Consiglio Direttivo su mandato generale dell'Assemblea;

- 
- comunicare al Consiglio Direttivo di eventuali condanne penali per delitti non colposi;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo su incarico dell'Assemblea;
 - non utilizzare il logo dell'Associazione senza previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione e quando subisce condanne penali per delitti non colposi può ricevere un richiamo o una diffida sino ad essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, previo l'ascolto delle giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. In caso di minore, il recesso dovrà essere espresso da entrambi i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dalla conoscenza legale della volontà all'Associazione.

L'associato decade automaticamente dall'Associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro 30 giorni dalla conoscenza legale della stessa, ovvero dalla data dell'occorsa Assemblea, la cui presa visione del verbale è onere dell'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa e non possono utilizzarne il logo.

Art. 6 ORGANI ASSOCIATIVI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione denominato "*Consiglio Direttivo*";
- il Presidente.



Il Consiglio Direttivo sceglie al suo interno il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario tra gli eletti, salvo diversa indicazione dell'Assemblea.

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo, ove nominato, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 ASSEMBLEA

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto mentre per l'associato minore di età, il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale, come indicato nella richiesta di ammissione.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 4 giorni liberi prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità, su impulso del Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- nomina un eventuale Socio *ad acta*, senza diritto di voto in Consiglio Direttivo, delegato dall'Associazione per l'organizzazione, l'esecuzione e la gestione di un determinato e straordinario evento ritenuto di grande importanza, avendo cura di indicarne le facoltà ed i tempi dell'ufficio svolto a tempo determinato;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla occorrenza esclusione degli associati decisa dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità di cui all'art. 5, qualora lo richiedano in forma scritta, entro 15 giorni dalla data di prima convocazione dell'Assemblea, almeno 1/10 degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;



- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Le delibere elettive del Consiglio Direttivo e/o di un eventuale Socio *ad acta* sono a voto segreto.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. Non ha diritto di voto l'associato escluso, secondo le modalità di cui all'art. 5, per il quale l'Assemblea ha richiesto di deliberare.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto l'Assemblea delibera con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Per deliberare la trasformazione, fusione o la Scissione dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 8 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di amministrazione, denominato "*Consiglio Direttivo*", opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;



- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- individuare al suo interno il Vice Presidente ed i due Consiglieri incaricati di svolgere l'uno, l'ufficio di Tesoriere, l'altro, quello di Segretario, salvo diversa indicazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 7 e 15, nominati dall'Assemblea per la durata di 2 anni con possibilità di essere rieletti per 3 mandati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si può prevedere l'intervento all'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto a voto segreto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi di cui all'art. 6.



Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale

Le somme versate per l'adesione all'Associazione, denominate quote annuali, non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 11 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il Consiglio Direttivo potrà prevedere, secondo mandato ricevuto dall'Assemblea, eventuali rimborsi di spesa in favore di associati e/o soggetti terzi, sempre e solo nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 12 RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 CTS.

Art. 13 BILANCIO DI ESERCIZIO

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, che rappresenta la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio e con decorrenza dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.



Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, per il tramite del Tesoriere, viene approvato dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno. Il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio e viene approvato con le medesime modalità. I detti bilanci devono essere depositati presso la sede del Comitato entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato o, anche in alternativa, prodotti sulle pagine di *social media* del Comitato.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 14 LIBRI E REGISTRO

L'Associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 15 VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 18 LAVORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 19 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 20 CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

Qualsivoglia controversia dovesse sorgere circa la convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, la validità delle delibere adottate, la gestione delle eventuali risorse economiche e la perdita della qualifica di socio, nonché l'applicazione delle eventuali sanzioni, comporterà l'instaurazione di un tentativo di mediazione presso l'Organismo di Conciliazione di Firenze, con sede in Firenze, Viale Guidoni n. 61, presso il Nuovo Palazzo di Giustizia, Accesso H, Piano 11°, che lo gestirà secondo le disposizioni del regolamento di mediazione che i soci dichiarano espressamente di conoscere e di accettare integralmente.

Art. 15 NORMA DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firenze, 21 novembre 2024

Sig.ra Susini Valentina

Susini Valentina

Sig.ra Tosi Claudia

Claudia Tosi

Sig.ra Cinganelli Simona

Simona Cinganelli

Sig.ra Cerretini Francesca

Francesca Cerretini

Sig.ra Magnelli Donata

Donata Magnelli

Sig.ra Gandi Fiammetta

Fiammetta Gandi

Sig. Mosca Mirko

Mirko Mosca

Sig. Borsci Pasquale

Pasquale Borsci

Sig. Sollazzo Sandro

Sandro Sollazzo

Sig. Poggi Guido

Guido Poggi



Agenzia delle Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE

ATTO REGISTRATO IL 23/05/2025 AL
N. 1676 ESATTI EURO ESSENTI
SERIE 3 IL DIRETTORE